



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.10.1995
COM(95) 460 def.

95/0240 (ACC)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura
comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

(presentata dalla Commissione)

Relazione

L'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi¹ stabilisce che i quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati devono essere ridistribuiti entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente.

L'esperienza realizzata dimostra che in alcuni casi i dati sui quantitativi non utilizzati (che costituiscono la maggior parte dei quantitativi da ridistribuire) sono disponibili soltanto dopo la fine del periodo contingente, come è avvenuto per i contingenti del 1994.

Il ritardo è stato provocato dal fatto che la validità delle licenze d'importazione è stata prorogata per far fronte alle difficoltà di consegna e di trasporto inerenti alla distanza tra la Comunità e la Cina.

In tali circostanze i quantitativi non utilizzati dei contingenti per il 1994 non sono stati ridistribuiti.

Non è escluso che una situazione di questo tipo si ripeta.

Di conseguenza, è opportuno modificare l'articolo 2, paragrafo 5 per rendere più flessibili le norme relative alla ridistribuzione dei quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti;

Si propone quindi che la Commissione, dopo aver constatato che non è stato possibile effettuare la ridistribuzione prima della fine del periodo contingente, possa decidere che la ridistribuzione si svolga nel corso del periodo contingente successivo.

Per evitare il rischio di un eccessivo cumulo delle importazioni, la decisione sarà presa tenendo conto in ciascun caso del tipo di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in questione, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 520/94, secondo la procedura stabilita all'articolo 23.

Viene presentata per approvazione una pertinente proposta di regolamento.

¹ GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura
comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio⁽¹⁾ quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati devono essere ridistribuiti entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente;

considerando che, nell'ambito della gestione dei contingenti per il 1994, si è verificato che, principalmente a causa della durata della validità delle licenze, i dati sui quantitativi non utilizzati (che costituiscono la maggior parte dei quantitativi da ridistribuire) sono stati disponibili soltanto dopo la fine del periodo contingente relativo al 1994; che pertanto non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi;

considerando che appare quindi opportuno introdurre una maggiore flessibilità nella redistribuzione dei quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati; che tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di un eccessivo cumulo delle importazioni, è opportuno esaminare in ciascun caso se tale redistribuzione dopo la fine del periodo contingente sia opportuna e deciderne all'occorrenza le modalità, segnatamente il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in oggetto;

considerando che a tal fine occorre modificare l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 5 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 520/94 è sostituito dal seguente:

- "5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente.

Se si constata che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, decide sull'eventuale redistribuzione nel corso del periodo contingente successivo."

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 460 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-95-504-IT-C

ISBN 92-77-94063-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo